



DETERMINAZIONE N. 351 DEL 27/07/2022

Provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione società di capitali ai sensi della L. 120/2020. (Omessa presentazione elenco soci)

Il Conservatore del registro delle imprese,

- visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto in particolare il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il decreto- legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., che individua le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare il Titolo IV affronta il tema delle "Semplificazioni in materia d'impresa, Ambiente e Green Economy" ;
- visto l'art. 40 comma 2 del citato decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce una nuova fattispecie di scioglimento d'ufficio senza liquidazione delle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che si trovino nella condizione di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione ove l'inattività e l'omissione si verifichino unitamente a una delle seguenti circostanze:
 - il permanere dell'iscrizione del capitale sociale in Lire italiane;
 - l'omessa presentazione all'ufficio Registro Imprese della dichiarazione contenente l'elenco soci per le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell'entrata in vigore della Legge 2/2009 art. 16;
- visti, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;
- considerato che la disposizione si inquadra tra gli strumenti volti a migliorare la qualità delle informazione pubblicate nel Registro delle imprese;



- ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese;
- considerato che Infocamere Scpa, società di servizi delle Camere di Commercio, ha fornito un elenco di n. 292 società, di cui al documento allegato, per le quali sussistono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, ovvero il mancato deposito della citata dichiarazione contenente l'elenco soci di cui alla Legge 2/2009 art. 16 unitamente all'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
- visto l'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);
- considerato che tutte le società indicate nell'elenco allegato non risultano aver comunicato un domicilio digitale valido cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione;
- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, stante quanto sopra, che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- considerata l'elevata numerosità delle imprese procedibili, coniugata con l'esigenza di semplificazione amministrativa e di contenimento dei costi, nonché con l'elevata possibilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe gli effetti di legge;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;



- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione;
- visto l’art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”*;
- ritenuto che la norma appena ricordata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *“...il numero dei destinatari...”* rende la notificazione personale *“particolarmente gravosa”*;
- ritenuto inoltre che non è ragionevole procedere alla comunicazione di scioglimento secondo le modalità ordinarie - raccomandata a.r. - in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere (costi dovuti, tra l’altro, ad un inadempimento delle società stesse, che hanno omesso di iscrivere il proprio, valido, domicilio digitale nel registro delle imprese);
- visto l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l’Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un’apposita sezione del sito internet;
- valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la pubblicazione all’Albo camerale dell’avvenuta iscrizione dello scioglimento, per un congruo periodo di tempo, consenta di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall’ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 Legge n. 241/1990;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 28 gennaio 2022 con cui sono state fornite le modalità di notifica degli atti relativi ai procedimenti d’ufficio di cui all’art. 40 del DL 76/2020 destinati contemporaneamente ad un’ampia pluralità di soggetti privi di domicilio digitale;



- considerato che la citata Determinazione Dirigenziale prevede di provvedere alla pubblicazione degli atti inerenti i procedimenti di cancellazione anche nella sezione del “registro imprese” del sito camerale;
- considerato, che il comma 4 dell’art. 40 D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., stabilisce che il Conservatore comunichi agli amministratori delle società interessate l’avvenuta iscrizione dello scioglimento d’ufficio assegnando un termine di sessanta giorni entro il quale gli stessi possano formulare motivata istanza di prosecuzione dell’attività e presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- considerato che decorso inutilmente detto termine il Conservatore, una volta esperiti gli accertamenti previsti, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società sciolte d’ufficio (comma 5 art. 40 D.L. N. 76/2020);
- visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
- vista, altresì, la direttiva del Conservatore n. 4 del 28 dicembre 2021 che definisce le modalità operative per le cancellazioni d’ufficio ai sensi del citato art. 40 del D.L. 76/2020;

DETERMINA

- di iscrivere nel Registro delle imprese lo scioglimento senza liquidazione delle n. 292 società indicate nell’elenco allegato, avendo accertato l’esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell’art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente all’omessa presentazione dell’istanza di iscrizione della dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, prevista dall’art. 16 co.12 undecies della L. 2/09;
- di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all’Albo camerale, per la durata complessiva di 7 (sette) giorni continuativi, avendo accertato che nessuna delle imprese indicate nell’elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo PEC valido ed attivo;
- di comunicare l’avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società di cui al documento allegato attraverso l’affissione di apposita nota all’Albo Camerale avendo accertato, come sopra precisato, che nessuna delle società indicate nell’elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo PEC valido ed attivo;



- di assegnare, contestualmente all'affissione della comunicazione di cui sopra, che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati;
- di pubblicare la comunicazione di avvenuto scioglimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "registro imprese".

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe e Registri
(Dott. Pietro Scola)

Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);

Allegato: elenco imprese